

Sentenza n. 162 del 2005 (Sostegno economico all'internazionalizzazione delle imprese artigiane)

Con la sentenza in esame, la Corte costituzionale interviene sulla competenza legislativa residuale delle Regioni in materia di artigianato, come delineata a seguito della riforma del Titolo V, Parte II, della Costituzione.

L'occasione è data dallo scrutinio di legittimità dell'articolo 4, commi 82 e 83, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004), promosso con ricorso della Regione Emilia-Romagna, il quale prevede, al fine di agevolare i processi di internazionalizzazione ed i programmi di penetrazione commerciale promossi dalle imprese artigiane, l'incremento delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni (comma 82), secondo modalità, condizioni e forme tecniche da definire con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (comma 83).

Secondo la ricorrente, la norma denunciata dispone un intervento finanziario non più compatibile con il nuovo assetto costituzionale, dal momento che la materia "artigianato" ricade oggi nella potestà esclusiva delle Regioni. In assenza di qualsiasi esigenza unitaria, pertanto, le politiche di sostegno alle imprese artigiane devono essere decise e gestite a livello regionale. Di conseguenza, le disposizioni che prevedono la gestione e la regolazione statale di un finanziamento finalizzato al sostegno delle imprese artigiane violerebbero gli articoli 117, 118 e 119 Cost.

Per la Regione, inoltre, nel caso in cui l'intervento di incremento del fondo fosse ritenuto giustificato per il suo carattere macroeconomico, e quindi per la sussistenza della competenza statale in materia di tutela della concorrenza, dette disposizioni sarebbero comunque illegittime per la mancata previsione di meccanismi di coordinamento con le Regioni.

Per la Corte, è corretto l'inquadramento delle norme censurate nella materia "artigianato". Il riformato articolo 117 della Costituzione, infatti, non annoverando l'artigianato tra le materie tassativamente riservate alla legislazione esclusiva statale o a quella concorrente, implicitamente demanda questa materia alla potestà legislativa residuale delle Regioni, modificando in tal modo la precedente previsione costituzionale, che invece assegnava allo Stato il compito di stabilire i principi fondamentali in materia di artigianato, prevedendo la competenza concorrente delle Regioni. Pertanto, alla competenza legislativa residuale delle Regioni compete anche l'adozione delle misure di sviluppo e sostegno dell'artigianato, e, in questo ambito, la disciplina dell'erogazione di agevolazioni, contributi e sovvenzioni di ogni genere.

Pur riconducendo il sostegno economico all'internazionalizzazione delle imprese artigiane ad una materia innominata di cui al quarto comma dell'articolo 117, la questione di legittimità

costituzionale dell'articolo 4, comma 82, è comunque infondata perché tale norma non istituisce un nuovo fondo a destinazione vincolata, ma si limita ad incrementare le disponibilità di un fondo preesistente alla stessa modifica del Titolo V, in vista del raggiungimento di finalità ad esso già assegnate, e si giustifica, secondo i giudici, in via transitoria e fino all'attuazione del nuovo modello delineato dall'articolo 119 della Costituzione, in conseguenza del principio di continuità dell'ordinamento, attesa l'esigenza di non far mancare finanziamenti ad un settore rilevante e strategico dell'economia nazionale, quale quello dell'impresa artigiana.

La Corte accoglie, invece, le censure sollevate nei confronti del comma 83 del medesimo articolo 4, nella parte in cui, in contrasto con il principio di leale collaborazione, prevede l'adozione di un decreto ministeriale senza la previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni. *“Il principio di continuità giustifica infatti, ancora in via provvisoria, ed in vista di una considerazione complessiva del settore dell'artigianato e delle iniziative da finanziare, l'attribuzione al Ministro delle attività produttive della potestà di definire, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, modalità, condizioni e forme tecniche delle attività ammesse al sostegno finanziario. E tuttavia – prosegue la Corte - l'articolazione della normativa esige forme di cooperazione con le Regioni e di incisivo coinvolgimento delle stesse, essendo evidente che l'intervento dello Stato debba rispettare la sfera di competenza spettante alle Regioni in via residuale.*

La norma censurata, invece, non prende minimamente in considerazione le Regioni per ciò che attiene all'emanazione del decreto ministeriale di attuazione. Deve pertanto essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 83, della legge n. 350 del 2003, nella parte in cui, in contrasto con il principio di leale collaborazione, non prevede che il decreto del Ministro delle attività produttive sia emanato previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni.” (Considerato in diritto n. 4).

Dott.ssa Paola Garro